



REGOLAMENTO DEL REGISTRO DEL CLUB ACI STORICO

PARTE GENERALE

Delibera del Consiglio Direttivo del 19 ottobre 2020

Art . 1 - Premessa

Il Registro ACI Storico è gestito dal Club ACI Storico, Associazione senza finalità di lucro, che in base al disposto dell'art. 4 dello Statuto ACI Storico, concorre alla realizzazione delle finalità indicate nello Statuto ACI in materia di veicoli di rilevanza storico-collezionistica e di tutela del patrimonio storico motoristico, anche sulla base degli indirizzi impartiti dall'ACI stesso.

Il Registro ACI Storico è strutturato in due Sezioni:

- Auto e Moto Classica
- Auto Sportiva

Art. 2 - Finalità

Il fine del Registro ACI Storico per le Sezioni "Auto e Moto Classica" è quello di accertare la rilevanza storica dei veicoli allo scopo di individuarli, registrarli e tutelarli quale patrimonio storico nazionale, mentre per la sezione "Auto Sportiva" è quello di documentare le caratteristiche storiche e tecnico sportive dei veicoli che hanno partecipato e/o possono partecipare a Competizioni Sportive e/o a Gare di Regolarità, al fine di tutelarli quali patrimonio sportivo storico nazionale.

Nel Registro pertanto possono essere iscritti i veicoli a motore di interesse storico che, non solo sul presupposto dell'anzianità, superano le valutazioni documentali e le verifiche tecniche effettuate dal gruppo di esperti di ACI e di ACI Storico e dei soggetti convenzionati, eseguite in relazione agli specifici settori in cui si articola il Registro.

Art. 3 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di iscrizione di un veicolo storico a motore nel Registro del Club ACI Storico.

Nel Registro ACI Storico Sezione "Auto e Moto Classica" possono essere iscritti gli autoveicoli e i motoveicoli che per le loro caratteristiche tecniche, per le caratteristiche di fabbricazione, per il loro stato di conservazione e per il loro rilievo tecnologico, industriale, sociale o estetico, o per ulteriori aspetti, possono essere effettivamente considerati veicoli di interesse storico e collezionistico.

La Sezione "Auto Sportiva" si articola in due Sottosezioni:

-Regolarità

-Competizione

Le regole che disciplinano la Sezione "Auto Sportiva" a sua volta divisa nelle Sottosezioni "Regolarità" e "Competizione", fanno esclusivo riferimento alle norme dell'ACI in quanto Federazione Sportiva Automobilistica e ai relativi Regolamenti di settore sia nella stesura originale relativa al periodo di appartenenza del veicolo sia, in quanto applicabile, nell'attuale stesura e nelle eventuali e successive modifiche ed integrazioni.

Nella Sottosezione "Regolarità" sono iscrivibili gli autoveicoli che si trovano nella disponibilità dei soci ACI e dei soci del Club ACI Storico, che sono dotati di "Fiche di Regolarità" dell'ACI.

Nella Sottosezione "Competizione" sono iscrivibili gli autoveicoli che si trovano nella disponibilità dei soci ACI e dei soci del Club ACI Storico, e che se dotati di "HTP FIA" e/o "HTP ACI", possono partecipare alle gare attuali per auto storiche, "Velocità in Salita", "Velocità in Circuito" e "Rally", con pilota titolare di adeguata Licenza.

Le modalità di svolgimento delle necessarie verifiche tecniche finalizzate alla iscrizione di un veicolo nel Registro ACI Storico Sezione "Auto e Moto Classica" o alla iscrizione delle auto che partecipano alle gare sportive nelle Sottosezioni "Regolarità" e "Competizione", sono disciplinate in modo specifico in relazione alla sezione del Registro in cui si vuole iscrivere il veicolo.

Il rilascio della "Fiche di Regolarità", dell' "HTP FIA" o dell' "HTP ACI" dà contestualmente diritto all'iscrizione dell'auto nel Registro ACI Storico - Sezione Auto Sportiva.

Gli autoveicoli che non sono in possesso di "HTP FIA" e/o "HTP ACI" e che hanno partecipato nel loro tempo a competizioni, per poter essere iscritte nel Registro ACI Storico, dovranno essere nella disponibilità di un socio del Club ACI Storico e sottoposte a verifica tecnica.

Art. 4 – Ambito territoriale

Nel rispetto delle regole che disciplinano le singole Sezioni e Sottosezioni, il Registro ACI Storico ha valenza nazionale ed internazionale. La Sezione "Auto e Moto Classica" si articola in aree di competenza corrispondenti a quelle degli Enti Territoriali Regioni (a statuto autonomo o ordinario) e Province Autonome.

Art. 5 – Requisiti soggettivi

L'iscrizione di un veicolo nel Registro ACI Storico, sia nella Sezione "Auto e Moto Classica" che nella Sezione "Auto Sportiva", può essere effettuata esclusivamente a favore di soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, che siano soci del Club ACI Storico con rapporto associativo in corso di validità, con esclusione di quanto

previsto al seguente articolo 6. Ai fini dell'iscrizione di un veicolo nella Sezione Sportiva, la tessera ACI è equipollente alla tessera ACI Storico.

Ai fini dell'iscrizione di un veicolo nel Registro ACI Storico Sezione "Auto e Moto Classica" è necessario che il socio del Club ACI Storico, presenti una formale richiesta on line attraverso l'apposita procedura informatica accessibile dal sito <http://www.clubacistorico.it/>

L'iscrizione nella Sezione "Auto Sportiva" dei veicoli che partecipano alle gare sportive automobilistiche, avviene contestualmente ed automaticamente al momento del rilascio della "Fiche di Regolarità" o dell' "HTP" e sempre a favore di soci, in corso di validità del Club ACI Storico.

I richiedenti l'iscrizione nella Sezione "Auto e Moto Classica" e l'iscritto per le Sezione "Auto Sportiva", accettano le regole del presente Regolamento e le condizioni operative, tecniche, organizzative ed economiche che verranno, anche successivamente, disposte dall'ACI e dal Club ACI Storico.

Art. 6 – Norma transitoria

Nella fase di avvio e messa a regime della Sezione "Auto Sportiva", le auto che già dispongono di "Fiche di regolarità", di "HTP FIA" o di "HTP ACI" vengono iscritte di diritto al Registro, in quanto già appartenenti al patrimonio storico sportivo accertato e tutelato dall'ACI.

PARTE SPECIALE

SEZIONE AUTO E MOTO CLASSICA

Art . 7 – Premessa

La presente Sezione "Auto e Moto Classica" del Regolamento del Registro del Club ACI Storico disciplina le modalità di iscrizione di un veicolo di interesse storico, sia che si tratti di autoveicolo che di motoveicolo, nella Sezione del Registro dedicata e le

modalità di svolgimento delle verifiche tecniche sia ai fini dell'iscrizione che per qualsiasi altra finalità di attestazione di storicità.

Le regole del presente Regolamento di seguito indicate che disciplinano le verifiche tecniche, hanno valore vincolante e sono rivolte ai soggetti richiedenti l'iscrizione, ai Verificatori Tecnici (VT), al Coordinatore Nazionale (CN), e agli altri soggetti che operano su tutto il territorio nazionale in nome e per conto dell'ACI - Automobile Club d'Italia e del Club ACI Storico.

Art. 8 – Soggetti Richiedenti

Possono richiedere l'iscrizione di un veicolo nel Registro ACI Storico, Sezione Auto e Moto Classica i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche con la qualifica di Socio ACI Storico in corso di validità.

Le richieste per l'iscrizione nel Registro, o per altre finalità, possono essere presentate da qualsiasi socio, persona fisica o persona giuridica, proprietario di veicolo di interesse storico o che si trovi a qualunque titolo nel possesso del veicolo.

Il richiedente l'iscrizione di un veicolo di o altra certificazione, con l'invio del modulo on line di richiesta, tramite l'apposita procedura informatica accessibile dal sito <http://www.clubacistorico.it/>, accetta le regole del presente Regolamento e le condizioni operative, tecniche, organizzative ed economiche ivi disciplinate e le successive eventuali modifiche dello stesso.

Art. 9 – Verifiche Tecniche

E' denominata verifica tecnica la procedura necessaria alla rilevazione e all'analisi delle caratteristiche di interesse storico dei veicoli, finalizzata alla iscrizione nel Registro ACI Storico.

Le modalità di esecuzione delle verifiche tecniche sono assoggettate ai medesimi criteri di analisi, a cui devono attenersi i Verificatori Tecnici su tutto il territorio nazionale. Tra questi criteri occupa un ruolo principale il requisito dell'anzianità del veicolo, che deve essere di almeno 40 anni.

Infatti in relazione al valore culturale della storicità del veicolo, il Club ACI Storico ritiene che il requisito dell'anzianità di minimo 40 anni, possa essere potenzialmente indicativo di tale valore. Tuttavia, i veicoli dai 40 anni di anzianità in su, richiedenti l'iscrizione nel Registro ACI Storico, dovranno comunque essere sottoposti alle opportune verifiche tecniche finalizzate ad accertare la sussistenza in concreto della rilevanza storica e delle caratteristiche di conservazione e manutenzione proprie dei veicoli destinati alla salvaguardia del patrimonio del motorismo storico.

Relativamente alle auto con anzianità inferiore ai 40 anni, ACI Storico ritiene che tanti modelli tra i 20 e i 39 anni, possano ugualmente esprimere il valore culturale della storicità, per peculiari caratteristiche di costruzione e produzione.

Pertanto, ACI Storico, insieme ad altri soggetti esperti di motorismo storico, ha raccolto nella Lista denominata "Lista di Salvaguardia" i modelli delle auto con anzianità tra i 20 e 29 anni che presentano le caratteristiche idonee ad esprimere potenzialmente la rilevanza storica del bene.

ACI Storico ha altresì elaborato autonomamente un proprio Elenco contenente i modelli di auto con anzianità tra i 30 e i 39 anni.

La mancanza del requisito dell'anzianità (40 anni) o della presenza del modello di auto nella "Lista di Salvaguardia" con anzianità 20-29 o della presenza nell'Elenco ACI dei modelli di auto con anzianità tra i 30 e i 39 anni, legittima il diniego della richiesta di iscrizione del veicolo nel Registro ACI Storico, senza la necessità di effettuare la successiva verifica tecnica.

Per i motoveicoli, in assenza di una specifica Lista, si procederà valutando caso per caso ai fini dell'iscrizione nella specifica Sezione del Registro ACI Storico.

Le verifiche possono essere di due livelli:

- verifica standard
- verifica di livello superiore

Le verifiche standard sono espletate per i veicoli di grande produzione e sono eseguite dai Verificatori Tecnici, a norma di quanto stabilito dell'art. 10 del presente Regolamento.

La verifica di livello superiore è una tipologia di verifica che, per particolari caratteristiche di unicità o di importanza del veicolo, o per valutazioni discrezionali del Coordinatore Nazionale di cui al successivo art. 12, potrebbe richiedere un approfondimento della verifica con il coinvolgimento di uno specialista con comprovata esperienza e conoscenza della tipologia di veicolo in questione. In questi casi, competerà al Coordinatore Nazionale decidere in merito all'individuazione e all'audizione di un esperto ai fini della verifica.

Di regola la verifica tecnica viene effettuata presso la località individuata da ACI Storico e fissata per lo svolgimento delle sessioni di verifica o presso le strutture indicate dall'Automobile Club di competenza territoriale del richiedente o presso il luogo di custodia del veicolo o in altro luogo ritenuto idoneo dal VT designato.

Nel caso di accordo con il VT, possono essere prenotate ed effettuate anche delle verifiche a domicilio del richiedente. In questo caso il costo della procedura è pari alla tariffa normale se i veicoli sono minimo tre. Per numeri inferiori a tre, al momento dell'organizzazione della verifica, sarà calcolato il costo aggiuntivo riguardante la trasferta del VT.

Qualora la verifica si svolga presso il domicilio del richiedente, è preferibile, ove possibile e compatibile con i costi a carico del richiedente, che avvenga presso una officina meccanica o autorimessa attrezzata per le necessarie operazioni e che sia un luogo adibito esclusivamente all'ispezione per tutto il tempo necessario all'effettuazione della stessa.

Le spese di trasferta dei VT, per le verifiche tecniche a domicilio, secondo quanto indicato nel precedente comma, dovranno essere rimborsate conformemente alla disciplina prevista per le trasferte dei Commissari Tecnici ACI secondo le regole contenute nell'allegato al presente Regolamento.

Art. 10 - Organi competenti ad effettuare le Verifiche

Il procedimento di rilevazione ed attestazione dell'interesse storico- collezionistico di un veicolo, è eseguito dai seguenti organi:

- Verificatori Tecnici
- Coordinatore Nazionale
- Coordinatore Nazionale Vicario per le auto

- Coordinatore Nazionale Vicario per le moto

Il VT competente, è individuato in base alla residenza del richiedente.

Tenuto conto della consistenza numerica delle verifiche tecniche, queste potranno aver luogo sulla base di un calendario di sessioni di verifica concordato con il CN.

Art. 11 – Verificatori Tecnici

I Verificatori Tecnici vengono abilitati all'effettuazione delle verifiche dal Presidente del Club ACI Storico. Essi devono essere in possesso di Licenza ACI di Commissario Tecnico in corso di validità o avere una comprovata esperienza nel settore delle auto storiche.

I Presidenti degli Automobile Club territorialmente competenti, il Coordinatore Nazionale o il Coordinatore Nazionale Vicario possono indicare, a propria discrezione, figure di loro conoscenza o fiducia in possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo di VT. Tali indicazioni e i relativi curricula saranno oggetto di valutazione da parte del Presidente del Club ACI Storico ai fini di quanto previsto nel primo comma del presente articolo. Nell'ambito dello svolgimento delle verifiche tecniche, il VT, opererà in nome e per conto dell'Automobile Club d'Italia e del Club ACI Storico.

Ai fini delle predette verifiche tecniche, l'unico interlocutore dell'ACI e del Club ACI Storico è il richiedente l'iscrizione del veicolo nel Registro ACI Storico esclusivamente tramite la procedura on line dedicata.

Qualunque verifica tecnica del veicolo o qualunque consulenza, effettuata a qualsiasi titolo prima della presentazione on line della richiesta, non hanno alcun valore vincolante e non comportano alcun obbligo e/o responsabilità né da parte dell'ACI, né da parte del Club ACI Storico.

Il VT non può effettuare alcuna consulenza a favore del richiedente la registrazione del veicolo, né a favore del proprietario dello stesso o di altro soggetto interessato. Il VT che abbia in precedenza effettuato una consulenza o una valutazione a favore del richiedente non può effettuare la verifica tecnica del veicolo per conto di ACI e ACI Storico.

Art. 12 – Coordinatore Nazionale

Il coordinamento delle attività di verifica, a livello nazionale, è assegnato ad un Coordinatore Nazionale (CN), esperto di comprovata esperienza nel settore dei veicoli storici.

Tra i compiti del CN, rientra il coordinamento a livello nazionale e generale delle attività dei VT e la definizione, sulla base dell'analisi della documentazione inviata dal richiedente, del carattere della verifica, standard oppure di livello superiore.

Le decisioni del CN sono comunicate dallo stesso via e-mail, al VT competente.

Il CN è competente a valutare l'attività istruttoria svolta dai VT e a perfezionare, ove ne sussistano le condizioni, la procedura di iscrizione nel Registro del Club ACI Storico o di rilascio di altra attestazione.

Il Coordinatore Nazionale Vicario per le auto e il Coordinatore Nazionale vicario per le moto hanno le stesse funzioni del Coordinatore Nazionale esercitabili in caso di impedimento dello stesso CN e/o di sua assenza.

Art. 13 – La procedura per richiedere l'iscrizione del veicolo nel Registro

La procedura per la richiesta di iscrizione del veicolo nel Registro deve essere avviata dal richiedente, socio del Club ACI Storico in corso di validità, tramite accesso e registrazione al sito del Club ACI Storico (<http://www.clubacistorico.it/>).

Il richiedente deve quindi compilare il modulo on line di richiesta nel quale devono essere inseriti i dati relativi alle proprie generalità e i dati del veicolo, con particolare riferimento al telaio, alla carrozzeria, al motore, alla trasmissione, ai freni, alle sospensioni, ai cerchi e agli pneumatici.

Per i motoveicoli la procedura di iscrizione prevede la possibilità di iscrivere i motoveicoli muniti di targa e di libretto di circolazione nazionale, in regola con le leggi vigenti in tema di circolazione stradale.

In casi eccezionali è possibile iscrivere motoveicoli di particolare valore storico anche se privi di targa e di carta di circolazione nazionale (radiati o cancellati dal PRA per custodia in area privata, demoliti, veicoli nuovi mai immatricolati, d'importazione estera o di origine sconosciuta) e motoveicoli muniti di targa e libretto di circolazione

nazionale ma radiati d'ufficio dal PRA. Tali richieste di iscrizione saranno valutate caso per caso dagli Organi competenti ad effettuare le verifiche tecniche di cui all'art 10 del presente Regolamento.

Sia nel caso di richiesta di iscrizione di autoveicoli che di motoveicoli, nei moduli è prevista la possibilità di segnalare specifiche note da parte del richiedente e di allegare foto e documenti in formato digitale.

Contestualmente all'invio del modulo, tramite la suddetta procedura informatica, il richiedente deve procedere al versamento della quota d'acconto necessario per l'avvio della procedura di registrazione, secondo le specifiche pubblicate sul sito ACI Storico.

Art. 14 – La procedura per effettuare le Verifiche Tecniche

A seguito della presentazione della domanda, la Segreteria ACI Storico valuta la regolarità della richiesta relativamente al versamento della quota d'acconto e comunica tale riscontro al CN. Il Coordinatore Nazionale prende in carico la richiesta e analizza la documentazione pervenuta ai fini dell'individuazione del carattere e della tipologia di verifica tecnica da effettuare in base a quanto stabilito dal precedente art. 9 del Regolamento Sezione "Auto e Moto Classica".

Nel caso di verifica standard, il CN assegna tutta la documentazione al VT della relativa zona e concorda con il richiedente e con lo stesso VT le modalità di espletamento della verifica.

Nel caso di verifica di livello superiore si rimanda a quanto stabilito nell'art. 9 del Regolamento Sezione "Auto e Moto Classica".

Nell'ipotesi in cui vengano riscontrate anomalie rispetto alle specifiche tecniche del veicolo e alla documentazione presentata e/o al pagamento della quota d'acconto, queste saranno comunicate al richiedente tramite la procedura informatica o tramite mail.

Nel caso in cui vengano riscontrate anomalie in base alle quali il VT, sentito il CN, ritenga non ammissibile la richiesta del socio a causa di mancanza assoluta di requisiti di storicità del veicolo, accertati dai documenti allegati, la comunicazione di inammissibilità della richiesta sarà effettuata tramite l'apposita procedura informatica o tramite email.

Nel caso che, dall'analisi della richiesta e della documentazione allegata, non si riscontrino anomalie, si procede, in accordo tra il VT e il richiedente, sentito il CN, alla programmazione della data della verifica tecnica, unitamente alla definizione dei relativi costi di trasferta nel caso di verifica effettuata presso la sede scelta dal richiedente e dei costi relativi all'eventuale utilizzazione di strutture tecniche esterne, ove possibili e compatibili. Tale data è comunicata al socio richiedente tramite l'apposita procedura informatica o tramite email.

Il richiedente può assistere allo svolgimento della verifica tecnica o, in sua sostituzione, può indicare altra persona.

Nel giorno e nell'ora e secondo le modalità concordate tra il richiedente e il VT, si procede allo svolgimento della verifica tecnica ad opera del VT competente per zona.

La verifica tecnica riguarderà, oltre lo stato complessivo del veicolo, degli interni e della selleria, il telaio, la carrozzeria, il motore, la trasmissione, i freni, le sospensioni, i cerchi, gli pneumatici, le dimensioni, gli accessori e ogni altro aspetto che il VT riterrà utile verificare al fine di accertare la storicità del veicolo.

Il VT potrà verificare la presenza di parti o di componenti del veicolo riprodotte sulla base degli originali, al fine di accertare che tali elementi non alterino il valore e l'interesse storico del veicolo.

Il VT, ove ritenuto strettamente necessario, potrà richiedere lo smontaggio di alcune parti della vettura ed il proprietario potrà avvalersi di meccanici di propria fiducia.

Il VT potrà altresì verificare lo stato generale di usura del veicolo al fine di accertare che si tratti effettivamente di veicolo storico da collezione e non di mezzo di uso quotidiano, uso di per sé incompatibile con le finalità e le modalità di conservazione di un veicolo da considerare come parte del patrimonio storico automobilistico e perciò meritevole di particolare cura e tutela.

Nello svolgimento della verifica tecnica il VT potrà effettuare foto o riprese video del veicolo oggetto di verifica o di singole parti al fine di rendere più dettagliata e completa la documentazione a supporto della verifica stessa.

Per le autovetture idonee alla circolazione stradale, sarà effettuata anche una prova dinamica della vettura stessa, condotta dal soggetto richiedente o da un suo delegato.

Al termine della verifica il VT inoltra via e-mail o tramite l'apposita procedura informatica al CN tutta la documentazione raccolta, accompagnata dalla propria relazione. Il CN esprime la decisione finale in merito alla eventuale iscrizione del veicolo nel Registro ACI Storico.

Nel caso di decisione positiva, la comunicazione dell'avvenuta iscrizione del veicolo nel Registro del Club ACI Storico è effettuata al richiedente tramite l'apposita procedura informatica dedicata oppure tramite email ad opera della Segreteria ACI Storico che procede anche all'invio presso il domicilio del richiedente della relativa attestazione ufficiale e del relativo Badge di registrazione del veicolo.

Qualora la richiesta fosse finalizzata ad ottenere altro tipo di attestazione, dopo la decisione del CN, si procede con l'invio all'interessato della comunicazione per posta elettronica dell'avvenuto rilascio dell'attestazione richiesta e con successivo invio presso il domicilio del richiedente della relativa attestazione ufficiale.

Nel caso in cui la verifica tecnica non dia i riscontri necessari e sufficienti ad accertare la storicità del veicolo e sussistano dubbi sulla possibilità di rilasciare l'autorizzazione all'iscrizione nel Registro ACI Storico o l'attestazione richiesta, il CN, a propria discrezione, potrà effettuare ulteriori accertamenti presso la Casa costruttrice o presso altri Registri o Organismi specializzati.

L'eventuale esito negativo espresso dal CN in merito all'iscrizione del veicolo nel Registro ACI Storico, non comporta la restituzione delle somme pagate dal richiedente per l'avvio della procedura.

Art. 15 – Costi

All'atto della presentazione della richiesta di registrazione di un veicolo nel Registro del Club ACI Storico o di altra tipologia di attestazione, il richiedente dovrà versare, inizialmente tramite il codice IBAN indicato sul sito ACI Storico e successivamente – non appena attivata – attraverso una specifica procedura di pagamento on line, la somma a titolo di acconto per lo svolgimento della pratica richiesta, che viene indicata nel sito ACI Storico: www.clubacistorico.it.

Tale corrispettivo è finalizzato alla copertura dei costi di esame della documentazione, istruzione della pratica, gestione amministrativo-contabile della richiesta.

Il costo per il completamento della procedura per l'iscrizione di un veicolo nel Registro del Club ACI Storico, indicato nel sito www.clubacistorico.it, che comprende l'eventuale svolgimento della verifica tecnica (salvo eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'effettuazione della verifica tecnica a domicilio) e lo svolgimento di eventuali ulteriori accertamenti, come indicato nella relativa procedura on line del sito ACI Storico, dovrà essere sostenuto dal richiedente per ottenere l'effettiva iscrizione nel Registro, il relativo Badge di registrazione del veicolo e l'attestazione di registrazione.

Sono comunque a carico del richiedente il costo dell'eventuale officina e dei meccanici, che potrà variare a seconda dei casi e che dovrà essere preventivamente concordato dal VT con il richiedente, oltre che il rimborso delle eventuali spese di trasferta del VT, ove venga richiesta la verifica a domicilio.

Qualora il richiedente sia un Socio Fondatore, ai fini dell'eventuale iscrizione di n. 2 veicoli nel Registro per anno associativo, non dovrà corrispondere né le spese di richiesta, né quelle di registrazione.

Mentre per le successive iscrizioni, il Socio Fondatore, nell'arco del medesimo anno associativo, avrà diritto ad uno sconto del 50% sul totale dell'importo.

Qualora il richiedente sia un Socio Aderente, per l'eventuale iscrizione di n. 1 veicolo nel Registro per anno associativo, non dovrà corrispondere né le spese di richiesta, né quelle di registrazione. Mentre per le successive iscrizioni, il Socio Aderente, nell'arco del medesimo anno associativo, avrà diritto ad uno sconto del 50% sul totale dell'importo.

Il Socio Fondatore e il Socio Aderente per perfezionare l'iscrizione dovranno comunque acquistare il relativo Badge di registrazione del veicolo, secondo le modalità e le soluzioni che saranno indicate dalla Segreteria del Club ACI Storico.

Il Club ACI Storico potrà in seguito modificare le predette condizioni e potrà promuovere nuove iniziative a favore del Registro e dei Soci ACI Storico.

Art. 16 – Revisione della decisione del CN

IL CN potrà valutare, su richiesta dell'interessato, l'eventuale possibilità di revisione della propria decisione. Tale revisione potrà essere richiesta attraverso una istanza

motivata e documentata da inviare al CN presso il Club ACI Storico per posta ordinaria, al seguente indirizzo: Via Marsala, 8 - 00185 Roma o per posta elettronica al seguente indirizzo mail: registroclubacistorico@aci.it. L'interessato dovrà produrre documenti, elementi e/o analisi e argomentazioni idonei a giustificare la richiesta di modifica della decisione precedentemente assunta dal CN.

In questi casi sarà attivata una nuova procedura che potrebbe richiedere una nuova verifica tecnica i cui costi saranno a carico del richiedente.

In relazione alla nuova documentazione ed alle nuove argomentazioni presentate dall'interessato ed eventualmente in base all'esito della nuova verifica tecnica, il CN procederà ad annullare o confermare il diniego all'iscrizione del veicolo nel Registro del Club ACI Storico.

In relazione alle decisioni di diniego del CN, l'interessato può richiedere la revisione della predetta decisione al Consiglio Direttivo del Club ACI Storico, tramite espressa istanza.

Art. 17 – Annullamento e revoca della registrazione

Nel caso in cui, successivamente alla iscrizione nel Registro del Club ACI Storico di un veicolo, venga riscontrata nella documentazione prodotta la presenza di atti o dichiarazioni false sarà disposto dal CN l'annullamento della relativa registrazione e la conseguente cancellazione del veicolo dal Registro.

Nel caso in cui, invece, venga accertato un errore tecnico nello svolgimento della verifica tecnica ad opera del VT, si procederà, previa decisione del CN, alla revoca della relativa registrazione e alla conseguente cancellazione del veicolo dal Registro. In questo caso si procederà anche alla restituzione delle somme erogate dal richiedente a titolo di saldo ai fini dell'iscrizione.

Nel primo caso il CN informerà il Consiglio Direttivo del Club ACI Storico, il quale valuterà la possibilità di intraprendere eventuali azioni legali a tutela del Club ACI Storico e del suo Registro, per le quali si ritiene competente in via esclusiva il Foro di Roma, come per ogni altra controversia che possa insorgere a seguito dell'applicazione o interpretazione del presente Regolamento.

Nel caso in cui il Socio del Club ACI Storico, che abbia ottenuto l'iscrizione del proprio veicolo nel Registro del Club ACI Storico, perda la qualità di Socio, il veicolo o i veicoli registrati a suo nome non perdono il diritto a permanere nel Registro.

Nel caso in cui, successivamente alla iscrizione di un veicolo nel Registro del Club ACI Storico, per qualsiasi motivo e in qualsiasi occasione venga riscontrato, che il veicolo iscritto abbia perso e/o risultino alterate le caratteristiche di storicità che ne hanno costituito presupposto per l'iscrizione, la stessa l'iscrizione nel Registro ACI Storico sarà annullata, sentito il richiedente, con obbligo di restituzione, a spese del richiedente stesso, del relativo Badge di registrazione del veicolo.

Art. 18 – Veicoli già iscritti presso altri Registri Storici

I Soci del Club ACI Storico che possiedono auto e motoveicoli già iscritti o che sono state iscritti in Registri di Marca o in altri Registri convenzionati con il Club ACI Storico, possono presentare la richiesta di iscrizione del veicolo stesso presso il Registro del Club ACI Storico, fornendo la documentazione attestante la precedente registrazione.

L'iscrizione del suddetto veicolo, viene effettuata sulla base dell'analisi della documentazione riguardante la precedente registrazione e sulla base della documentazione fotografica dello stato del veicolo al momento della richiesta di registrazione, seguendo la consueta procedura informatica di iscrizione nel Registro ACI Storico di cui al presente Regolamento. Superate tali analisi e tali riscontri documentali, il veicolo viene iscritto senza l'effettuazione della verifica tecnica e previo versamento dell'importo indicato nel sito www.clubacistorico.it. L'importo da versare è differente a seconda che il veicolo sia un auto o un motoveicolo.

Tale importo è relativo alla fornitura del Badge di registrazione del veicolo e ai relativi costi di invio all'interessato.

Se a seguito dell'analisi della documentazione prodotta dal richiedente, permangono dei dubbi in merito alla valutazione delle caratteristiche di storicità del veicolo o della sua conservazione, il Club ACI Storico ai fini dell'iscrizione, ha facoltà di richiedere un ulteriore accertamento tramite l'esecuzione delle verifiche tecniche, così come disciplinate dal presente Regolamento.

PARTE SPECIALE

SEZIONE SPORTIVA

SOTTOSEZIONE REGOLARITA'

Art. 19 – Normativa generale

Nella Sottosezione "Regolarità" sono iscritti gli autoveicoli che si trovano nella disponibilità dei soci del Club ACI Storico e che possono partecipare o che hanno partecipato alle gare di "Regolarità Auto Storiche" e sono in possesso della "Fiche di Regolarità" dell'ACI.

L'autovettura iscritta nel Registro ACI Storico può partecipare alle gare di regolarità se risulta a norma con quanto prescritto nei regolamenti ACI.

Art. 20 - Normativa specifica Fiche di Regolarità

Per la procedura di rilascio fiche auto storiche e regolarità si rinvia al sito www.acisport.it – Sezione: Fiche e Passaporti – Paragrafo: Fiche ACI di Regolarità Auto Storiche.

PARTE SPECIALE

SEZIONE SPORTIVA

SOTTOSEZIONE COMPETIZIONE

Art. 21 – Normativa generale

Nella Sottosezione "Competizione" sono iscrivibili gli autoveicoli che si trovano nella disponibilità dei soci ACI e dei soci del Club ACI Storico e che, se dotati di "HTP FIA"

e/o "HTP ACI", possono partecipare alle gare attuali per auto storiche, "Velocità in Salita", "Velocità in Circuito" e "Rally", con pilota titolare di adeguata Licenza.

L'iscrizione nella Sottosezione Competizione non garantisce l'originalità del veicolo e non dà diritto automaticamente alla partecipazione a gare di velocità per le quali rimane l'obbligo dell'ottenimento dello specifico documento (HTP FIA e/o HTP ACI) e il rilascio della relativa Licenza ACI Sport per il suo conduttore.

Art. 22 - Normativa specifica http

Per la procedura di rilascio si rinvia al sito www.acisport.it – Sezione: Fiche e Passaporti – Paragrafo: HTP nazionali e HTP FIA.